



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA VIII

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**25 luglio 2023**

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 25 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 15,00 in Torino, Aula Consiliare - Piazza Castello, 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 19 luglio 2023 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Consigliere Delegato Metropolitan Jacopo SUPPO e i Consiglieri: Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitan Stefano LO RUSSO e i Consiglieri: Fabio GIULIVI - Nadia CONTICELLI - Rossana SCHILLACI

**OGGETTO:** MODIFICA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA TRAMITE ISTITUZIONE DI UN'OASI FAUNISTICA PRESSO LA LOCALITA' COSTAGRANDE DEL COMUNE DI PINEROLO

**ATTO N. DEL\_CONS 39**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- la Legge 11/2/1992 n. 157 art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione, nella misura del 10-20% nella zona faunistica delle Alpi e del 20-30% nella zona faunistica di pianura, sia soggetto a forme di gestione che precludano la caccia, mentre il restante territorio sia destinato alla caccia programmata o alla caccia a gestione privata;
- l'articolazione territoriale suindicata concernente l'individuazione delle zone di protezione, è definita dalle Province e Città Metropolitane attraverso i piani faunistico venatori;
- con D.C.P. 41558 del 11 marzo 2003 fu approvato il Piano faunistico provinciale della Provincia di Torino e con DD.CC.PP. n. 295-94100/2003 del 01/07/2003, n. 302-163972/2003 del 22/7/2003 e n. 374-71061/2004 del 13/4/2004 furono apportate revisioni e modifiche all'impianto iniziale del Piano;
- con DCP 999023/2007 dell'11/12/2007 fu prorogata la scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007 che risulta pertanto attualmente vigente *in prorogatio*;
- con LR 5/2018 art. 6 e smi la Regione Piemonte ha deliberato che "Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio", che "Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'art. 10 L 157/92, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruenza";
- ai sensi dell'art. 7 comma 1 della LR 5/2018 "le province e la Città metropolitana di Torino, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 e secondo le modalità previste all'art.3 LR 23/2015, piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei" successivamente all'adozione del Piano faunistico venatorio regionale che detta criteri generali per l'individuazione delle zone precluse alla caccia;
- la pianificazione faunistico venatoria regionale e provinciale definisce gli istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole individuando le e oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli habitat naturali, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, alla cura della prole e le aree di rifugio.

Atteso che il Piano faunistico regionale di cui all'art. 6 LR 5/2018 non è ancora stato approvato e non sono pertanto disponibili criteri univoci e condivisi che consentano alle province e alla Città metropolitana di redigere i piani di competenza.

Dato atto che è giunta dal Comune di Pinerolo istanza di revisione del Piano faunistico vigente finalizzata all'istituzione di una nuova area preclusa all'attività venatoria in regione Costagrande, al fine di tutelare le cenosi presenti, caratteristiche di un mosaico paesaggistico ed ecologico di pregio.

Rilevato che, secondo gli studi dell'IPLA riportati nel Piano paesaggistico della collina di Pinerolo,

adottato con D.G.P. n. 622-590753/2007 in data 5 giugno 2007 e approvato con D.C.P. n. 32691/2009 in data 22 settembre 2009, l'area rientra nella fascia del climax della rovere e l'avifauna ivi si caratterizza per una discreta ricchezza specifica in quanto comprende sia uccelli tipici delle aree boscate, come il tordo bottaccio e il pettirosso, sia altri, come l'allodola, che nidificano nei prati e nei coltivi, sia specie di margine come il codibugnolo. Tra tutte le specie ornitiche presenti, necessitano di maggior tutela quelle che, in virtù della loro ecologia, sono legate agli ambienti a maggior rischio di diminuzione o di alterazione: nel contesto collinare di Pinerolo tali ambienti si identificano con le zone erbacee e/o cespugliate aperte, siano esse prati o colture cerealicole inframmezzate da boschetti, filari, siepi, con vicinanza di ampie aree forestali e corsi d'acqua.

Atteso che, da sopralluoghi condotti sul territorio da parte di personale della Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna è emerso che l'area di Frazione Costagrande, di estensione pari a 70 ha circa, risulta caratterizzata dalla presenza di un mosaico di case sparse in un tessuto rurale originario oggi non più dedito alla viticoltura, aziende agricole orto-frutticole e bosco di latifoglie che è divenuto zona di rifugio di varie specie di fauna selvatica non buona presenza sia di mammalofauna che dell'ornitofauna su descritta.

Rilevato inoltre con sentenza 8496/22 del 19/12/22 del Consiglio di Stato che le distanze tra i fabbricati presenti nella frazione Costagrande non consentono in ogni caso di esercitare l'attività venatoria nel rispetto dei divieti previsti dalla L 157/92 art. 31 per quanto attiene le distanze minime da viabilità e civili abitazioni.

Verificato che le aree di pianura attualmente precluse all'attività venatoria ai sensi del Piano faunistico venatorio vigente e/o per la presenza di aree protette costituiscono il 23% del totale del territorio agricolo silvo pastorale (TASP) di pianura e che pertanto l'istituzione di una nuova oasi è compatibile con i limiti connessi con la pianificazione di settore.

Ritenuto, viste le peculiari caratteristiche del mosaico paesaggistico della collina di frazione Costagrande di Pinerolo, la presenza di ornitofauna di pregio in potenziale rischio di diminuzione e la presenza di fabbricati sparsi che non consentono la pratica dell'attività venatoria in sicurezza, di istituire un'oasi faunistica sulla collina di Pinerolo con i seguenti confini: "dall'incrocio tra Strada Costragrande e la strada sterrata prima del civico 135, in direzione N-W sino ad intersecare la curva di livello dei 560 m slm e a seguire fino a B.ta Sarvag, successivamente in direzione E per raggiungere l'impluvio esistente e seguendolo sino ad intersecare la curva di livello dei 400 m slm; a seguire sulla curva di livello sino al Rio a S di Casa Pons; da qui costeggiando il Rio in direzione W sino al punto di partenza".

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitan;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 2a Commissione Consiliare in data 19 luglio 2023;

Visti:

la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

l'articolo 20 comma 2 lettera e) dello Statuto approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 9560 del 14 aprile 2015;

l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività,

### **DELIBERA**

1. di istituire un'Oasi faunistica di ha 70 in Comune di Pinerolo, frazione Costagrande, come rappresentata nella carta allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e così descritta: "dall'incrocio tra Strada Costragrande e la strada sterrata prima del civico 135, in direzione N-W sino ad intersecare la curva di livello dei 560 m slm e a seguire fino a B.ta Sarvag, successivamente in direzione E per raggiungere l'impluvio esistente e seguendolo sino ad intersecare la curva di livello dei 400 m slm; a seguire sulla curva di livello sino al Rio a S di Casa Pons; da qui costeggiando il Rio in direzione W sino al punto di partenza";
2. di modificare conseguentemente il Piano faunistico-venatorio della Città metropolitana di Torino integrando la predetta Oasi nel novero delle aree precluse alla caccia;
3. di demandare alla Dirigente della Funzione specializzata Tutela Flora e Fauna i successivi adempimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione anche in ordine alla tabellatura dell'istituenda oasi;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Consigliere Delegato Guerrini;*
- *l'intervento del Consigliere Salvai;*
- *l'intervento del Consigliere D'Agostino;*
- *l'intervento del Consigliere Tragaioli;*
- *l'intervento della Consigliera Delegata Greco;*
- *la replica del Consigliere Delegato Guerrini;*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione.

### **ATTO N. DEL\_CONS 39**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 14

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Costantino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

Astenuti 1

(D'Agostino)

**La delibera risulta approvata.**

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan**, pone ai voti l'immediata esecutività della delibera testè approvata.

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli 15

(Cambursano - Cannati - Cera - Cogno - Costantino - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Greco - Guerrini - Mazza - Salvai - Sicchiero - Suppo - Tragaioli)

**La delibera risulta immediatamente esecutiva.**

~~~~~


Letto, confermato e sottoscritto.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Elena Di Bella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO CONSIGLIERE  
DELEGATO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Jacopo Suppo



Casa Raviola

Sarvag

Villa Valfre

Badine

Garbelona

Truina

Casa Pons

Griotti

Oasi Costagrande

0 100 200 m